

Documenti ed Informazioni su Statuti - 27/11/2025 15:58:21

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 4503823475_5136536

Ragione Sociale: WING BIDCO S.P.A.

Indirizzo: FABIO FILZI 20124 MILANO MI

CCIAA: MI

NREA: 2776400

Documento: STATUTO

STATUTO

WING BIDCO S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA FABIO FILZI 25/A

Numero REA: MI - 2776400

Codice fiscale: 14351420964

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE SOCIALE – DURATA – RECESSO – DEFINIZIONI

Articolo 1 (Denominazione)

- 1.1 È costituita una Società per Azioni denominata “*Wing BidCo S.p.A.*” (la “**Società**”).

Articolo 2 (Oggetto)

- 2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitate direttamente o indirettamente:
- (a) l'acquisto (anche mediante la costituzione di società), la sottoscrizione, la detenzione, l'amministrazione, la gestione e la vendita di: (i) azioni, interessenze, partecipazioni, obbligazioni e/o strumenti finanziari partecipativi emessi da ALA; (ii) diritti di opzione, *warrants*, obbligazioni convertibili o convertende, così come qualsiasi altro diritto o strumento finanziario che conferisca il diritto di sottoscrivere, acquistare o comunque ricevere azioni, obbligazioni o strumenti finanziari emessi da ALA;
 - (b) la gestione delle partecipazioni e il finanziamento e coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società Controllate e delle società partecipate direttamente o indirettamente da ALA, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento di predette attività nei confronti del pubblico;
 - (c) la concessione di mutui o finanziamenti e il versamento di somme in conto aumento di capitale o in conto capitale o l'esecuzione di altre tipologie di versamenti o forme di finanziamento, purché, in ciascuno di tali casi, nei confronti di società Controllate e delle società partecipate direttamente o indirettamente da ALA e, in ogni caso, non nei confronti del pubblico e nel rispetto di ogni normativa *pro tempore* vigente;
 - (d) nel rispetto di ogni normativa *pro tempore* vigente, ricevere prestiti, finanziamenti e mutui (garantiti e non), anche da soci;
 - (e) l'erogazione di servizi usualmente prestati da una *holding* nei confronti delle società Controllate, ivi compresi a mero titolo esemplificativo, servizi di natura finanziaria anche straordinaria, amministrativa, legale, di coordinamento di sistemi informativi e di consulenza strategica;
- tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti e con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.
- 2.2 La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente Paragrafo 2.1; la Società potrà altresì rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore delle società Controllate e delle società partecipate direttamente o indirettamente da ALA e/o per obbligazioni assunte dalle società Controllate e delle società partecipate direttamente o indirettamente da ALA e/o nell'interesse delle stesse.
- 2.3 In ogni caso, è inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 3 (Sede sociale)

- 3.1 La Società ha sede nel comune di Milano.

Articolo 4 (Durata)

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di cui al seguente Paragrafo 14.1.

Articolo 5 (Diritto di recesso)

- 5.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi tassativamente previste dalla Legge.
- 5.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle Azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di Legge.

Articolo 6 (Definizioni)

Ai fini del presente statuto sociale (lo "**Statuto**"), in aggiunta a tutti gli altri termini con la lettera maiuscola definiti altrove nel presente Statuto, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:

- 6.1 "**ALA**" indica A.L.A. S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale a Napoli, in viale John Fitzgerald Kennedy n. 542, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06239191213.
- 6.2 "**Amministratore A**" ha il significato di cui al Paragrafo 15.2(a).
- 6.3 "**Amministratore B**" ha il significato di cui al Paragrafo 15.2(b).
- 6.4 "**Assemblea**" indica l'assemblea dei soci della Società, in sede ordinaria o straordinaria, a seconda del caso.
- 6.5 "**Codice Civile**" indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
- 6.6 "**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione della Società.
- 6.7 "**Controllo**" ha il significato di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2, e comma 2, del Codice Civile, restando inteso che, se riferito a un fondo di investimento, il "controllo" andrà imputato al fondo che lo esercita per il tramite del Gestore che agisce per conto del fondo medesimo. I termini "**Controllante**", "**Controllata**", "**Controllare**" o espressioni analoghe dovranno essere interpretate di conseguenza.
- 6.8 "**Giorno Lavorativo**" indica qualunque giorno di calendario a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni in cui le banche non sono aperte al pubblico nei comuni di Napoli e Milano per lo svolgimento della loro normale attività.
- 6.9 "**Gruppo**" indica collettivamente la Società e le società dalla stessa Controllate (ivi espressamente incluse ALA e le Società Controllate ALA) (ciascuna società del Gruppo, singolarmente, una "**Società del Gruppo**").

6.10 “**Materie Consiliari Riservate**” indica le seguenti materie:

- (a) approvazione e/o modifica del *business plan* pluriennale o del *budget* annuale;
- (b) operazioni che costituiscono deviazioni significative dal *business plan* pluriennale o dal *budget* annuale approvato;
- (c) acquisizioni o cessioni di partecipazioni, di aziende o rami d'azienda a fronte di un corrispettivo superiore a Euro 20.000.000 per singola operazione;
- (d) operazioni con Parti Correlate: (i) di Totem Holdings I SCSp-RAIF ovvero, ove diverso, del/i soggetto/i che controlla/no, direttamente o indirettamente, la Società e (ii) degli Amministratori A che siano di competenza dell'organo amministrativo;
- (e) assunzione di indebitamento di qualsivoglia natura, anche tramite emissione di obbligazioni (convertibili o non) e/o altri titoli di debito, che avvenga al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa e del *business* caratteristico di ALA e delle Società Controllate (ovverosia, indebitamento assunto per finanziare l'operatività ordinaria, gli investimenti del Gruppo previsti dal *budget/business plan* e le operazioni di M&A);
- (f) conferimento di istruzioni in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (e, ove applicabile, l'esercizio del diritto di voto in assemblea di una Società Controllata) in relazione a delibere aventi ad oggetto: (x) nomina dell'amministratore delegato di ALA, del *chief commercial officer* di ALA e del *chief legal officer* di ALA (ove diversi dai soggetti individuati in conformità all'accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto, in data 12 maggio 2025, tra H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund II, SCSp - a cui in data 24 settembre 2025 è subentrato Totem Holdings I SCSp-RAIF previa adesione con effetto liberatorio di H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund II, SCSp – Wing HoldCo, A.I.P. Italia S.p.A. e, limitatamente ad alcune previsioni, Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, come di tempo in tempo modificato e integrato) e attribuzione dei relativi poteri e/o deleghe operative ai predetti soggetti; e (y) revoca dei poteri e/o delle deleghe operative del Primo AD, del Primo CCO o del Primo CLO o interruzione dei relativi rapporti con ALA e/o altre Società del Gruppo, fatta eccezione per (1) le fattispecie che, ai sensi del rapporto con la relativa Società del Gruppo e/o del presente Statuto, si qualificano come “Bad Leaver”; e/o (2) il ricorrere di un peggioramento significativo della situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ALA a livello consolidato, riferibile, a seconda dei casi, all'operato del Primo AD, del Primo CCO e/o del Primo CLO;
- (g) conferimento di istruzioni in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (e, ove applicabile, l'esercizio del diritto di voto in assemblea di una Società Controllata) in relazione a delibere aventi ad oggetto la revoca dei poteri e/o delle deleghe operative dell'amministratore delegato di ALA (diverso dal Primo AD), del *chief commercial officer* di ALA (diverso dal Primo CCO) o del *chief legal officer* di ALA (diverso dal Primo CLO) o interruzione dei relativi rapporti con ALA;
- (h) assunzione di *manager* e dipendenti con funzioni dirigenziali aventi una remunerazione annua lorda eccedente Euro 120.000 per singolo *manager* o dipendente;
- (i) modifiche dell'operatività della Società e delle Società del Gruppo e/o della tipologia dell'attività tali da comportare una trasformazione dell'attività caratteristica del Gruppo;
- (j) trasferimento della sede sociale e operativa di ALA (nei limiti di quanto di competenza dell'organo amministrativo);

- (k) conferimento di istruzioni per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti delle Società del Gruppo in relazione a delibere aventi ad oggetto (i) Materie Assembleari Rilevanti; (ii) nomina di un revisore legale; (iii) nomina e revoca di amministratori; (iv) nomina e revoca di sindaci;
- (l) costituzione di società e consorzi nonché sottoscrizione di accordi di *joint-venture*;
- (m) in esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, istruzioni per la nomina del *chief financial officer* di ALA nonché conferimento di poteri e/o deleghe operative al medesimo, modifica o revoca dei poteri e/o delle deleghe operative del predetto *chief financial officer* o interruzione del relativo rapporto con ALA;
- (n) proposte all'Assemblea aventi a oggetto Materie Assembleari Rilevanti; e
- (o) proposte all'Assemblea aventi a oggetto la distribuzione di utili, dividendi o di riserve.

6.11 "Materie Consiliari Qualificate" indica:

- (a) le Materie Consiliari Riservate di cui ai punti (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k) e (n) del Paragrafo 6.10 nonché Materie Assembleari Rilevanti, ove oggetto di delega all'organo amministrativo; e/o
- (b) acquisizioni o cessioni di partecipazioni, di aziende o rami d'azienda a fronte di un corrispettivo superiore a Euro 100.000.000 per singola operazione;
- (c) la formulazione di istruzioni o linee guida agli organi amministrativi delle Società del Gruppo diverse dalla Società, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, con riferimento a Materie Consiliari Qualificate di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

6.12 "Materie Assembleari Rilevanti" indica:

- (a) le modifiche statutarie che pregiudichino, direttamente o indirettamente, i diritti attribuiti alle Azioni B e/o alle Azioni F di Wing Holdco ai sensi di Legge o dello Statuto di Wing Holdco (ivi inclusi, tra l'altro, i diritti di *governance* in relazione alle Materie Assembleari Rilevanti, le Materie Consiliari Riservate e le Materie Consiliari Qualificate);
- (b) qualsiasi aumento del capitale sociale (ivi incluso a servizio dell'emissione di strumenti finanziari convertibili in Azioni), fatta eccezione per gli (i) aumenti di capitale riservati al socio unico; (ii) aumenti di capitale per la ricostituzione del capitale sociale in caso di perdite nell'ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile
- (c) riduzione del capitale sociale, fatta eccezione per le ipotesi di riduzione di capitale sociale a copertura di perdite ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile;
- (d) emissione di strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili, e/o di strumenti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare partecipazioni in una o più Società del Gruppo;
- (e) creazione di patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice Civile;
- (f) riscatto o acquisto di azioni proprie (o operazioni similari);
- (g) fusioni, scissioni e trasformazioni, fatta eccezione per (i) la fusione inversa per incorporazione della Società e della Società Controllante Wing MidCo S.p.A. in ALA, (ii) la fusione per incorporazione di ALA nella Società e/o della Società nella sua Società Controllante in via diretta Wing MidCo S.p.A.; (iii) nel contesto di un'IPO, la fusione per

incorporazione della Società - e delle società eventualmente Controllanti la stessa in via diretta e indiretta Wing HoldCo S.p.A. e Wing BidCo S.p.A. - in ALA finalizzata a determinare il perimetro rilevante ai fini dell'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione di tutte o parte delle azioni di ALA; e (iv) le fusioni di cui all'articolo 2505 del Codice Civile;

- (h) modifica dell'oggetto sociale;
- (i) trasferimento della sede sociale e operativa di ALA (nei limiti di quanto di competenza dell'Assemblea);
- (j) scioglimento, liquidazione, conseguente nomina dei liquidatori e attribuzione dei relativi poteri;
- (k) in occasione di un'Assemblea riunita in prima convocazione, nomina di un revisore legale;
- (l) operazioni con Parti Correlate: (i) di Totem Holdings I SCSp-RAIF ovvero, ove diverso, del/i soggetto/i che controllano, direttamente o indirettamente, la Società, e (ii) degli Amministratori A, in entrambi i casi, di competenza assembleare o comunque sottoposte all'approvazione dell'Assemblea; e
- (m) eventuali delibere sottoposte all'approvazione dell'assemblea aventi a oggetto Materie Consiliari Qualificate;
- (n) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e del Paragrafo 8.2 del presente Statuto, di aumentare in una o più volte il capitale sociale;
- (o) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile e del Paragrafo 9.2 del presente Statuto, di emettere obbligazioni convertibili.

- 6.13 **"Parte Correlata"** indica qualsiasi soggetto indicato come tale nel principio contabile IAS n. 24 elaborato dall'IASB (*International Accounting Standard Board*) come di tempo in tempo vigente.
- 6.14 **"Persona"** indica qualsiasi individuo, società, impresa, general o limited partnership (entità con alcuni soci a responsabilità limitata), fondo di investimento, joint venture, impresa individuale, associazione, trust, ente governativo, agenzia o istituzione di un governo, o qualsiasi altra organizzazione o entità, pubblica o privata.
- 6.15 **"Presidente"** ha il significato di cui al Paragrafo 15.2(a).
- 6.16 **"Primo AD"**, **"Primo CCO"** e **"Primo CLO"** indicano rispettivamente il sig. Roberto Tonna, il sig. Christian De Santis e il sig. Emilio Boccia.
- 6.17 **"Proposta di Delibera"** ha il significato di cui al Paragrafo 19.4(c)(i).
- 6.18 **"Sindaco A"** ha il significato di cui al Paragrafo 24.2(a).
- 6.19 **"Sindaco B"** ha il significato di cui al Paragrafo 24.2(b).
- 6.20 **"Società"** ha il significato di cui all'Articolo 1.
- 6.21 **"Società Controllate ALA"** indica le società Controllate da ALA.

- 6.22 “**Statuto di Wing HoldCo**” indica lo statuto pro tempore vigente di Wing HoldCo. I rinvii contenuti nel presente statuto allo Statuto di Wing HoldCo si intendono subordinati alla persistenza in esso di clausole corrispondenti.
- 6.23 “**Vice Presidente**” ha il significato di cui al Paragrafo 15.2(b).
- 6.24 “**Wing HoldCo**” indica Wing HoldCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale a Milano, in via Fabio Filzi, 25/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14194460961.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 7 (Capitale sociale)

- 7.1 Il capitale sociale è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è suddiviso in 50.000 (cinquantamila) azioni prive di indicazione espressa del valore nominale.
- 7.2 Le Azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla Legge.
- 7.3 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari.

Articolo 8 (Aumenti del capitale sociale)

- 8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti in denaro e in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).
- 8.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare e per un numero di azioni determinati, e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera.

Articolo 9 (Obbligazioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti dei soci)

- 9.1 La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti finanziari partecipativi, nonché costituire patrimoni destinati per uno specifico affare nei modi e nei termini di Legge.
- 9.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 9.3 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alla Legge.



TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 **(Disposizioni generali)**

- 10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.
- 10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Articolo 11 **(Convocazione dell'Assemblea)**

- 11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta tanti soci che rappresentino almeno la partecipazione nel capitale sociale della Società di cui all'articolo 2367, comma 1, del Codice Civile.
- 11.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso a tutti i soci nonché agli amministratori e sindaci effettivi della Società. Detto avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea (in prima convocazione).
- 11.3 L'Assemblea in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile.
- 11.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 11.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (ivi incluso almeno un Amministratore B) e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi: (a) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (b) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci assenti.
- 11.6 L'Assemblea può tenersi, anche esclusivamente, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.7 La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale deve trovarsi il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi di riunione tenuta esclusivamente con collegamento a distanza. Resta inteso che il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

- 11.8 L'Assemblea deve tenersi, anche non esclusivamente, mediante collegamento per audio o video conferenza ai sensi del Paragrafo 11.6 quando ne facciano richiesta scritta uno o più soci.

Articolo 12

(Partecipazione e intervento)

- 12.1 Hanno diritto a intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di Legge.
- 12.2 Ciascun socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un terzo mediante delega scritta ai sensi di Legge. Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe; i relativi documenti sono conservati agli atti della Società.

Articolo 13

(Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione)

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Vice Presidente così come nel caso in cui il Vice Presidente non si trovi presso il luogo di tenuta della riunione, da una persona eletta con il voto della maggioranza semplice dei presenti.
- 13.2 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza e constata e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.
- 13.3 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea con il voto della maggioranza semplice dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio designato dal presidente dell'Assemblea, nei casi previsti dalla Legge o quando il Consiglio di Amministrazione o il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno.
- 13.4 Le riunioni e le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal soggetto verbalizzante, salvo che si tratti di atto pubblico che potrà essere firmato anche dal solo notaio.

Articolo 14

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

- 14.1 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima convocazione che in tutte le convocazioni successive, con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge. Inoltre, in relazione alle Materie Assembleari Rilevanti nonché in caso di nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la delibera potrà essere validamente adottata solamente se il rappresentante del socio presente in Assemblea sia stato debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione del socio a norma del relativo statuto ed esibisca al Presidente dell'Assemblea le relative istruzioni di voto e voti coerentemente a tali istruzioni, non essendo a tale fine sufficiente la spettanza di meri poteri di rappresentanza.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

(Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione)

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) amministratori, anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se

nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

- 15.2 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea ordinaria, come segue:

- (a) n. 3 (tre) amministratori, tra i quali è eletto il presidente del Consiglio di Amministrazione (il **"Presidente"**), identificati come di categoria **"A"** (gli **"Amministratori A"**);
- (b) n. 2 (due) amministratori, tra i quali è eletto il vice presidente del Consiglio di Amministrazione (il **"Vice Presidente"**), identificati come di categoria **"B"** (gli **"Amministratori B"**),

fermo restando che la specificazione di cui al presente Paragrafo 15.2 è effettuata dall'Assemblea dei soci in sede di nomina e rileva esclusivamente ai fini dei successivi Paragrafi 16.2, 17.4 e 19.4, non determinando, fermo quanto previsto in tali Paragrafi, alcuna differenziazione nei diritti e negli obblighi degli amministratori della Società ai sensi del presente Statuto e della legge.

Per chiarezza, verranno identificati come **"Amministratori A"** e **"Amministratori B"** della Società gli amministratori designati, rispettivamente, dagli Amministratori A e Amministratori B di Wing HoldCo in conformità alla procedura di nomina degli amministratori delle società controllate di cui all'art. 39 dello statuto di Wing HoldCo (o, comunque, in conformità allo statuto di Wing HoldCo e nel rispetto dei diritti di *governance* spettanti agli Amministratori B di Wing HoldCo).

- 15.3 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente saranno eletti con deliberazione del consiglio medesimo (da adottarsi con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 19.3).
- 15.4 L'Assemblea può revocare qualsiasi amministratore – indipendentemente dal fatto che esso sia Amministratore A o Amministratore B – o l'intero Consiglio di Amministrazione.
- 15.5 Gli Amministratori A e gli Amministratori B non sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 16

(Durata dell'incarico, cessazione e sostituzione degli amministratori)

- 16.1 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali salvo revoca, dimissioni o decadenza e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 16.2 Qualora, nel corso di un esercizio, uno o più amministratori (fatto salvo quanto previsto al punto 16.4) cessino dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione degli amministratori cessati mediante cooptazione, fermo restando che, in caso di specificazione di cui al Paragrafo 15.2, qualora l'amministratore cessato sia un Amministratore A o un Amministratore B il sostituto sarà nominato, a seconda dei casi, su proposta degli Amministratori A o degli Amministratori B rimasti in carica in sede di Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. L'amministratore nominato, a seconda dei casi, su proposta degli Amministratori A o degli Amministratori B resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci e il relativo sostituto dovrà essere nominato dall'Assemblea tra i candidati qualificati, a seconda dei casi, come Amministratore A o come Amministratore B.
- 16.3 L'amministratore nominato come sostituto dell'amministratore cessato rimane in carica fino al termine dell'incarico dell'amministratore cessato.
- 16.4 Ove a esito della cessazione di uno o più amministratori, non residui in carica alcun amministratore della stessa categoria dell'amministratore cessato, i restanti amministratori saranno tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla nomina del numero di amministratori

necessario, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, tra i candidati qualificati, a seconda dei casi, come Amministratore A o come Amministratore B nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo 15.2. Gli amministratori così nominati, restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori in carica al momento della loro nomina.

- 16.5 Se cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente; in tal caso gli amministratori convocano d'urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità all'Articolo 15 e, nel frattempo, possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.
- 16.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito, salvo quanto previsto dal Paragrafo 16.5, nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 **(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero da due amministratori, ovvero dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla Legge.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera. A discrezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza indicazione, nel relativo avviso, di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti intervengono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al Paragrafo 18.2.
- 17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate mediante avviso recante indicazione del giorno, dell'ora e, ove previsto, del luogo della adunanza così come del relativo ordine del giorno, almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
- 17.4 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite qualora siano presenti alla relativa adunanza la maggioranza degli amministratori (ivi incluso almeno un Amministratore B) e dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun amministratore in carica può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato. Anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Paragrafo 17.4 possono tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al Paragrafo 18.2.

Articolo 18 **(Svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)**

- 18.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione della Società sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Vice Presidente, dall'amministratore più anziano di età.
- 18.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi, anche esclusivamente, per audio o video conferenza, a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 18.3 Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
- 18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate su un apposito libro.

Articolo 19

(Poteri e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Materie Consiliari Qualificate. Materie Consiliari Riservate.)

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea ai sensi di Legge.
- 19.2 Ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare le seguenti deliberazioni, ferma la concorrente competenza dell'Assemblea:
- (a) la fusione per incorporazione di società Controllate nella Società nei casi di cui all'articolo 2505 del Codice Civile;
 - (b) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
 - (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; e
 - (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 19.3 Fatta eccezione per quanto previsto al Paragrafo 19.4, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite, e le delibere sono validamente adottate, con le maggioranze di legge.
- 19.4 In aggiunta a quanto previsto al Paragrafo 21.2, le deliberazioni aventi a oggetto Materie Consiliari Riservate:
- (a) saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non potranno essere delegate ad alcun amministratore, comitato esecutivo o altra Persona;
 - (b) le delibere aventi a oggetto Materie Consiliari Qualificate potranno essere validamente adottate esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - (i) siano adottate con le maggioranze di cui al Paragrafo 19.3; e
 - (ii) siano adottate con la presenza e con il voto favorevole del Vice Presidente (ovvero, in sua assenza, dell'altro Amministratore B),

fatta eccezione per l'ipotesi in cui le deliberazioni in relazione a tali Materie Consiliari Qualificate siano già state assunte dai competenti organi sociali di Wing HoldCo con le maggioranze previste dal relativo statuto e siano state di conseguenza impartite istruzioni e direttive col voto favorevole del vice presidente di Wing HoldCo o, in sua assenza, dell'altro amministratore "B" di Wing HoldCo, nel qual caso troveranno applicazione i quorum previsti al Paragrafo 19.3;

- (c) le delibere aventi a oggetto Materie Consiliari Riservate diverse dalle Materie Consiliari Qualificate saranno adottate con le maggioranze di cui al Paragrafo 19.3 previo esperimento della procedura di consultazione preventiva di seguito indicata, fatta eccezione per l'ipotesi in cui in relazione alla medesima Materia Consiliare Rilevante oggetto di delibera sia già stata esperita una procedura di consultazione ai sensi del Paragrafo 34.4(b)(ii) dello Statuto di Wing HoldCo, nel qual caso nessuna procedura di consultazione dovrà essere esperita ai fini dell'adozione delle delibere del Consiglio di Amministrazione:
- (i) non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi – o 5 (cinque) Giorni Lavorativi in caso di urgenza – prima della data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a discutere e deliberare su una Materia Consiliare Riservata diversa dalle Materie Consiliari Qualificate, il Presidente invierà al Vice Presidente la relativa bozza di ordine del giorno unitamente a una bozza di proposta di delibera relativa alla/e Materia/e Consiliari Riservate all'ordine del giorno (la **"Proposta di Delibera"**) e ogni altra informazione utile per la valutazione della Proposta di Delibera negli eventuali limiti di Legge;
 - (ii) entro il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi – o 3 (tre) Giorni Lavorativi in caso di urgenza – dall'invio della Proposta di Delibera, il Vice Presidente avrà diritto di inviare al Presidente una comunicazione contenente le proprie osservazioni e proposte di modifica, che dovranno essere adeguatamente motivate, alla Proposta di Delibera;
 - (iii) qualora il Vice Presidente abbia inviato la comunicazione di cui al punto (ii) che precede, il Presidente e il Vice Presidente – nonché eventuali ulteriori rappresentanti, con funzioni esclusivamente consultive, rispettivamente designati dai "Soci A" e dai "Soci B" (come tali soggetti sono individuati ai sensi dello Statuto di Wing HoldCo) – si incontreranno e discuteranno in buona fede al fine di individuare e definire una posizione comune in merito alla Proposta di Delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione entro la data della riunione consiliare interessata;
 - (iv) qualora a esito dell'incontro di cui al punto (iii) che precede, il Presidente e il Vice Presidente abbiano raggiunto un accordo in merito alle modifiche da apportare alla Proposta di Delibera, il Presidente sottoporrà al Consiglio di Amministrazione la Proposta di Delibera così modificata e il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di cui al Paragrafo 19.3;
 - (v) qualora a esito dell'incontro di cui al punto (iii) che precede, il Presidente e il Vice Presidente non abbiano raggiunto un accordo, il Presidente sottoporrà alla riunione del Consiglio di Amministrazione la Proposta di Delibera ma il Vice Presidente avrà diritto di proporre nuovamente in tale sede le proprie osservazioni e proposte di modifica, adeguatamente motivate, alla Proposta di Delibera. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare in buona fede le osservazioni e proposte di modifica formulate dal Vice Presidente e la relativa motivazione, fermo restando che tale organo delibererà con le maggioranze di cui al Paragrafo 19.3.

Articolo 20

(Segretario del Consiglio di Amministrazione)

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un proprio segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di impedimento o assenza del segretario del Consiglio di



Amministrazione ovvero in caso di mancata nomina dello stesso, le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata, di volta in volta, dal presidente delle singole riunioni.

- 20.2 Il soggetto verbalizzante cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna riunione che deve essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal soggetto verbalizzante.

Articolo 21 **(Organi esecutivi)**

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile e in conformità con il presente Statuto, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo o a direttori generali, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 21.2 Le decisioni relative a (a) le materie che per Legge sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione; (b) le materie di cui al Paragrafo 19.2; (c) le Materie Consiliari Riservate e (d) le Materie Assembleari Rilevanti, ove oggetto di delega all'organo amministrativo, o Materie Consiliari Qualificate sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono, pertanto, essere delegate a singoli amministratori e/o a comitati e/o a direttori generali, se non per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla Legge e al presente Statuto.

Articolo 22 **(Compensi degli amministratori)**

- 22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per le ragioni della carica.
- 22.2 I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società (ove deliberati) sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 23 **(Rappresentanza)**

- 23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, ove nominati, agli amministratori delegati nei limiti dei poteri di gestione a ciascuno di essi delegati.
- 23.2 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Articolo 24 **(Composizione, nomina, requisiti e compenso del Collegio Sindacale)**

- 24.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.
- 24.2 I componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria come segue:
- (a) n. 2 (due) sindaci effettivi e n. 1 (uno) sindaco supplente, identificati come di categoria "A" (i "Sindaci A"); e
 - (b) n. 1 (uno) sindaco effettivo, che ricoprirà la carica di presidente del Collegio Sindacale, n. 1 (uno) sindaco supplente, identificati come di categoria "B" (i "Sindaci B").

fermo restando che la specificazione di cui al presente Paragrafo 24.2 è effettuata dall'Assemblea dei soci in sede di nomina e rileva esclusivamente ai fini del successivo Paragrafo 25.2, non determinando, fermo quanto previsto in tale Paragrafo, alcuna differenziazione nei diritti e negli obblighi dei sindaci della Società ai sensi del presente Statuto e della legge.

- 24.3 Per chiarezza, verranno identificati come "Sindaci A" e "Sindaci B" della Società i sindaci designati, rispettivamente, dagli Amministratori A e Amministratori B di Wing HoldCo in conformità alla procedura di nomina dei sindaci delle società controllate di cui all'art. 43 dello statuto di Wing HoldCo (o, comunque, in conformità allo statuto di Wing HoldCo e nel rispetto dei diritti di *governance* spettanti agli Amministratori B di Wing HoldCo). I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla Legge.
- 24.4 Ai sindaci effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata della carica.

Articolo 25

(Durata dell'incarico e sostituzione dei sindaci)

- 25.1 I sindaci della Società durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci effettivi e supplenti scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 25.2 Fermo quanto previsto all'articolo 2401 del Codice Civile, se per qualsiasi motivo cessa dalla carica un sindaco:
- (a) il sindaco effettivo cessato deve essere sostituito dal sindaco supplente della medesima categoria; e
 - (b) il sindaco supplente cessato deve essere sostituito da un altro candidato nominato dall'Assemblea secondo i criteri di cui al Paragrafo 24.2,
- fino alla successiva Assemblea. La successiva Assemblea procede all'integrazione del Collegio Sindacale in conformità all'Articolo 24.

Articolo 26

(Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale)

- 26.1 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 26.2 Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale può essere convocato anche senza indicazione, nel relativo avviso, di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti intervengono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 26.3.
- 26.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi, anche esclusivamente, per audio o video conferenza, nell'osservanza delle condizioni di cui al Paragrafo 18.2.
- 26.4 Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
- 26.5 Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono riportate su un apposito libro.

Articolo 27

(Revisione legale dei conti)

- 27.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che l'assemblea dei soci, in presenza delle condizioni di legge, non deliberi di affidare tale funzione al collegio sindacale.
- 27.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione sono regolati dalla Legge. Il revisore contabile o la società di revisione legale devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla Legge.
- 27.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di 3 (tre) esercizi sociali. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal proprio incarico con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO – DIVIDENDI – SCIoglimento

Articolo 28

(Esercizio sociale e bilancio)

- 28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 28.2 Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ai sensi di Legge.

Articolo 29

(Dividendi)

- 29.1 Gli utili netti – dedotta la somma prescritta dalla Legge per la costituzione della riserva legale – sono destinati ai soci secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 29.2 I dividendi sono pagati nel termine fissato dall'Assemblea che ne delibera la distribuzione; i dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni sono prescritti a favore della Società ed assegnati alla riserva.

Articolo 30

(Scioglimento)

- 30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge. In qualsiasi ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo ottempera agli obblighi di Legge, nei tempi dalla stessa previsti.
- 30.2 In caso di liquidazione della Società per qualsiasi ragione, l'Assemblea determina, con le maggioranze di Legge, la procedura di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31

(Foro esclusivo)

- 31.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e i singoli soci e/o tra soci in ordine all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e, più in generale, in ordine a qualsiasi questione attinente, in via diretta o indiretta, al rapporto sociale o all'esercizio dell'attività sociale,

sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, salva diversa inderogabile disposizione di Legge.

Articolo 32 **(Rinvio)**

- 32.1 Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Statuto, sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e delle applicabili Leggi speciali.

* * *

Il presente testo di statuto sociale è l'ultimo aggiornato ad esito dell'avveramento della Condizione Sospensiva dedotta nella deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 14 ottobre 2025, verbalizzata con atto in pari data a rogito Notaio Armando Scorza di Chiavenna, n. 17/14 di repertorio, condizione sospensiva concretantesi:

- (i) nell'acquisizione da parte della Società dell'intera partecipazione detenuta da A.I.P. Italia S.p.A., codice fiscale 06900190635, in A.L.A. società per azioni, codice fiscale 06239191213;
- (ii) nella sottoscrizione e liberazione, da parte di TOTEM, di n. 155.252.584 azioni di categoria A di compendio dell'aumento di capitale scindibile e progressivo deliberato sub 1) dall'assemblea straordinaria della società Wing HoldCo S.p.A., codice fiscale 14194460961, tenutasi in data 14 ottobre 2025, verbalizzata con atto in pari data a rogito Notaio Armando Scorza di Chiavenna, n. 15/12 di repertorio;
- (iii) nell'integrale sottoscrizione e liberazione, da parte di AIP, di tutte le n. 70.000.000 azioni di categoria B di compendio dell'aumento di capitale inscindibile deliberato sub 2) dalla sopra citata assemblea straordinaria della società Wing HoldCo S.p.A.;
- (iv) nell'integrale sottoscrizione e liberazione da parte di VITTORIO GENNA e FULVIO SCANNAPIECO di tutte le n. 50.000 azioni di categoria C di compendio dell'aumento di capitale inscindibile deliberato sub 3) dalla sopra citata assemblea straordinaria della società Wing HoldCo S.p.A.;
- (v) nell'integrale sottoscrizione e liberazione da parte di Cordusio e di TOTEM di tutte le n. 50.000 azioni di categoria D di compendio dell'aumento di capitale inscindibile deliberato sub 4) dalla sopra citata assemblea straordinaria della società Wing HoldCo S.p.A..

Milano, 21 ottobre 2025



(un Amministratore)

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017